

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 25 DEL 04 MAGGIO 2015**

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTESILVANO N. 29 DEL 26 MARZO 2015

L'anno duemilaquindici, addì 04 del mese di Maggio alle ore 12,00 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario Straordinario assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, giusto Decreto Sindacale del Commissario Straordinario n. 24 del 20 Maggio 2014, per deliberare sull'argomento posto all'oggetto.

E' presente, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Direttore dell'Azienda dr. Eros Donatelli.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Montesilvano n. 29 del 26 Marzo 2015 con oggetto: <<CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/AZIENDA SPECIALE. PROVVEDIMENTI (GESTIONE FARMACIA COMUNALE);

Rilevato che l'atto consigliere in questione si qualifica quale atto di indirizzo politico - amministrativo recante obiettivi di razionalizzazione dei servizi demandati all'Azienda Speciale, nel più ampio contesto del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che vincolano l'agire sia del Comune che del suo ente strumentale;

Riscontrato che la revoca dell'affidamento a questa Azienda Speciale del servizio di gestione della farmacia comunale di proprietà del Comune di Montesilvano, deliberato con l'atto in esame, è soggetta alla precisazione della quale al punto 3 del dispositivo, laddove si legge che gli effetti giuridici di tale revoca diverranno produttivi dal momento dell'avvio del servizio di gestione da parte del nuovo affidatario in concessione;

Considerato, quindi, che per effetto della condizione sospensiva innanzi evidenziata l'efficacia della disposizione consigliere è posticipata all'esito dell'esperimento della procedura concorsuale per l'individuazione del soggetto terzo affidatario in concessione della gestione della farmacia comunale;

A mente del punto 5 del dispositivo della rinominata deliberazione consigliere n. 29 / 2015, col quale si impegna questa Azienda Speciale:

☞ a fornire alla Giunta Comunale apposita perizia estimativa dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali necessarie per la gestione della farmacia comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, l'entità del contributo all'Azienda Speciale quale indennizzo per la cessione della filiale e ogni altro utile elemento per il conseguimento del migliore risultato per l'ente;

☞ dà mandato alla Giunta Comunale affinché, sulla base di quanto risulterà da detta perizia estimativa, fissi gli elementi essenziali del contratto di concessione, nonché del procedimento di evidenza pubblica e ciò anche con riguardo al trasferimento del personale connesso con il conferimento al privato della gestione della farmacia comunale;

Stabilito, dunque, dover senz'altro provvedere a disporre l'esecuzione della perizia di stima decisa dal Consiglio Comunale con l'approvazione del rinominato punto 5 del dispositivo della deliberazione n. 29 / 2015;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali;

A mente del PTPC e PTTI 2015 - 2017 aziendali approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 24 febbraio 2015;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.


2. Di prendere atto degli indirizzi operativi espressi dal Consiglio Comunale di Montesilvano con la deliberazione n. 29 del 26 Marzo 2015, allegata in copia.

3. Di stabilire che il Direttore dell'Azienda Speciale provveda per l'esecuzione delle incombenze afferenti la redazione della perizia di stima della quale alle premesse, all'uopo incaricando il consulente finanziario e contabile dell'Azienda Speciale.

4. Di demandare ai competenti uffici amministrativi dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali l'adempimento di ogni incombenza esecutiva conseguente all'approvazione di questa deliberazione.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dr. Alfredo Luviner)



IL SEGRETARIO

(dr. Bruno Telenzi)



Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione verrà affissa presso l'albo pretorio online dell'Azienda Speciale (www.azienda sociale.it) dal

05 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

(dr. Bruno Telenzi)





COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26/03/2015 Delibera n° 29

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / AZIENDA SPECIALE -
PROVVEDIMENTI (GESTIONE FARMACIA COMUNALE).

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI, del mese MARZO, alle ore 09.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono stati convocati in seduta straordinaria ed in seduta pubblica in seconda convocazione i Consiglieri Comunali. Sono presenti:

N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.	N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.
1	MARAGNO FRANCESCO	X		14	DI PASQUALE UMBERTO	X	
2	ALIANO ANTHONY HERNEST	X		15	DI STEFANO GABRIELE		X
3	ANELLI MANUEL	X		16	FALCONE CARLANDREA	X	
4	BALLARINI PAOLA	X		17	GABRIELE PIETRO PASQUALE	X	
5	COMARDI DEBORAH	X		18	MUSA MANOLA	X	
6	D'ALONZO ENEA	X		19	PALUMBO DANILO	X	
7	DAVENTURA CLAUDIO	X		20	POMPEI ALESSANDRO	X	
8	DE VINCENTIIS ERNESTO	X		21	ROSSI PAOLO	X	
9	DI BATTISTA CORRADO	X		22	RUGGERO LINO	X	
10	DI BLASIO STEFANO		X	23	SILLI LORENZO	X	
11	DI FELICE VALENTINA	X		24	STRACCINI GABRIELE	X	
12	DI GIOVANNI BARBARA	X		25	TOCCO ADRIANO	X	
13	D'IGNAZIO FELICIANO	X					

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede UMBERTO DI PASQUALE nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.

Si dà atto che la premessa della delibera n. 28 in data odierna, che si intende integralmente riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dopo un lungo dibattito e la votazione di alcuni emendamenti, come riportato nella trascrizione allegata, prende la parola il Cons. ALIANO.

Il Cons. ALIANO dice che, su proposta dell'Assessore BROCCHI e quindi della Giunta, la minoranza potrebbe accettare di ritirare tutti gli emendamenti a condizione che vengano divisi gli argomenti in due delibere (precisamente una riguardante il trasporto disabili e l'altra riguardante la farmacia comunale) e vengano tutelati i dipendenti.

Rientrano i Conss. COMARDI e DAVENTURA - I presenti sono 23.

A questo punto il Cons. TOCCO illustra un emendamento, presentato dalla maggioranza, con il quale si propone di:

"Scindere la proposta deliberativa in n. 2 distinti provvedimenti consiliari, come segue:

- a) approvare la deliberazione relativa all'affidamento in concessione della Farmacia Comunale, scorporando conseguentemente i punti nn. 9 e 10 del dispositivo (e le correlate parti motive del provvedimento);
- b) approvare, quindi, la deliberazione relativa all'affidamento del servizio di trasporto a favore dei diversamente abili, attraverso distinta votazione, scorporando dall'inerente provvedimento i punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del dispositivo (e le correlate parti motive del provvedimento)".

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti e di seguito riportati (MARAGNO, DI PASQUALE, ALIANO, ANELLI, BALLARINI, COMARDI, D'ALONZO, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE, DI GIOVANNI, D'IGNAZIO, FALCONE, GABRIELE, MUSA, PALUMBO, POMPEI, ROSSI, RUGGERO, SILLI, STRACCINI, TOCCO), **il suddetto emendamento viene accolto ed approvato.**

Il Cons. MUSA illustra il seguente emendamento, presentato unitamente al Cons. ALIANO, e precisamente:

Si propone l'approvazione dell'emendamento che segue, in relazione ai principi inderogabili cui dovrà essere informata la Convenzione/Concessione amministrativa finalizzata alla gestione da parte di terzi (in possesso delle abilitazioni di legge) della Farmacia Comunale:

7 bis: "Il Concessionario dovrà obbligarsi espressamente a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro del ramo aziendale oggetto della concessione, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali di cui all'art. 2112 cod. civ., con rinuncia pertanto alle ipotesi di recesso per riduzione di personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio".

Il Cons. COMARDI, a titolo personale, annuncia il voto contrario perchè, secondo lei, "uno dei problemi della farmacia comunale tra i tanti che sono stati elencati è quello del personale".

Alle ore 23,20 il Consiglio Comunale viene sospeso; alle ore 23,40 il Segretario procede ad un nuovo appello dal quale risultano presenti n. 23 Consiglieri, come riportato nel frontespizio, e la seduta riprende.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento presentato dai Conss. ALIANO e MUSA.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23

VOTI FAVOREVOLI N. 22 (MARAGNO, DI PASQUALE, ALIANO, ANELLI, BALLARINI, COMARDI, D'ALONZO, DAVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI FELICE, DI

GIOVANNI, D'IGNAZIO, FALCONE, GABRIELE, MUSA, PALUMBO, POMPEI, ROSSI, RUGGERO, SILLI, STRACCINI, TOCCO);

VOTI CONTRARI N. 1 (COMARDI), l'emendamento viene accolto ed approvato.

A questo punto vengono ritirati tutti gli emendamenti.

Quindi il Presidente apre la discussione sulla Gestione della Farmacia Comunale (punto "A").

Esce il Cons. COMARDI - I presenti sono 22.

Esce il Cons. MUSA - I presenti sono 21.

Dopo le dichiarazioni di voto, così come riportato nella trascrizione allegata, il Presidente mette a votazione la delibera come emendata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- la deliberazione n. 234 del 4.12.2014, recante "Contratto di servizio Azienda Speciale del Comune – atto di indirizzo politico amministrativo", con la quale la Giunta comunale ha stabilito, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di proporre al Consiglio Comunale la modifica del contratto di servizio in essere regolante i rapporti Comune / Azienda speciale affinché:
 - o venga individuata quale modalità di gestione della farmacia comunale quella della "concessione" di servizio ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- l'art. 2 – lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- il 28 Aprile 2010 è stato sottoscritto il confacente contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda, registrato sotto il n. 02;

Rappresentato che:

- con la suddetta delibera consiliare n. 98 del 19 Novembre 2004 si è, fra l'altro, stabilito di affidare all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali la gestione delle farmacie comunali di Montesilvano, come puntualmente riportato nel predetto contratto di servizio del 28 Aprile 2010, n. 02;
- il servizio pubblico farmaceutico comunale deve ritenersi, nel contesto della legislazione vigente, servizio "a rilevanza economica" pur presentando delle peculiarità che lo differenziano rispetto alla generalità degli altri servizi pubblici, in quanto indissolubilmente associato a finalità socio-sanitarie e assistenziali;
- per gli effetti combinati dell'abrogazione dell'art. 23/bis del D.Lgs. n. 112/2008 con referendum e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, (relativo alla riforma dei servizi pubblici locali) gli Enti Locali – sulla scorta anche degli stringenti vincoli di finanza pubblica – nell'esercizio di libertà di scelta delle diverse modalità gestionali possibili dei "servizi pubblici locali a rilevanza economica", devono individuare quella modalità che può soddisfare e garantire una maggiore economicità degli stessi pur senza pregiudizio per il livello qualitativo e di efficienza dei

servizi resi alla collettività;

Posto in rilievo che:

- la farmacia comunale di Montesilvano, individuata quale filiale produttiva dell'Azienda Speciale, quantunque in misura notevolmente ridotta rispetto ai risultati fatti registrare durante i primi esercizi, continua tuttavia a denunciare risultati in perdita che, sebbene compensati dall'andamento generale positivo dei bilanci consuntivi dell'Azienda degli anni 2009-2013, condizionano gli equilibri finanziari dell'ente strumentale;
- le difficoltà finanziarie dell'Azienda Speciale emerse negli ultimi anni, legate in gran parte ai ritardi nell'approvazione dei bilanci preventivi del Comune e ai conseguenti trasferimenti in dodicesimi delle risorse comunali all'Azienda, limitano la possibilità di anticipare gli apporti finanziari per gli acquisti dei prodotti farmaceutici;
- Le farmacie comunali possono attivare i servizi previsti dal D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69", e tuttavia, nella fattispecie che qui ci occupa, l'accesso all'erogazione a tali nuovi non è proponibile atteso che per le farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di società, ecc. è condizione necessaria che la gestione delle farmacie stesse non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre annualità di bilancio (DM 11.12.2012);
- I nuovi servizi che potrebbero essere attivati, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto di quanto previsto nei Piani socio-sanitari regionali, concernono:
 - a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
 - 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
 - 2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici;
 - 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
 - 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
 - b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
 - c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
 - d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
 - e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

- f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
- risulta evidente che l'attuale stato delle cose evita di potere conseguire i vantaggi sia in termini di miglioramento dei servizi offerti alla collettività e, quindi, di valorizzazione della farmacia stessa, sia in termini economici;

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i., in sede di revisione straordinaria della Pianta Organica delle Farmacie, sono state individuate cinque nuove sedi farmaceutiche private sul territorio comunale che saranno oggetto delle procedure di concorso regionale di assegnazione;
- è necessario ed opportuno cogliere i profondi mutamenti del mercato nel settore delle farmacie, divenuto molto più esigente e imprenditoriale, con maggiori rischi d'impresa;

Posto in evidenza, in ordine alle modalità di gestione, che:

- l'art. 9 della Legge 475/1968, prevede quali forme di gestione delle farmacie: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di società; d) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari; e) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;
- tuttavia, le modalità di gestione delle Farmacie Comunali previste dalla predetta normativa speciale (art. 9, Legge 475/1968), sono da considerare non tassative ed in parte superate, in quanto la gestione diretta del servizio farmaceutico, sotto il profilo organizzativo e commerciale non appare più in linea con quelle che sono le attuali esigenze del mercato e dell'utenza;
- infatti, il più recente orientamento giurisprudenziale (Cfr *ex multis* Parere Corte dei Conti, sez. regionale di Controllo per la Regione Lombardia n. 489 del 26.9.2011; TAR Sicilia Catania, sez.IV, Sentenza n. 1598, 2011; TAR Veneto Sentenza N. 358/2014 del 20 marzo 2014; AVCP Deliberazione n. 15 Adunanza del 23 aprile 2014), ritiene che un approccio interpretativo comunitariamente orientato renda possibile la soluzione secondo cui i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei contratti;
- tale orientamento è stato da ultimo confermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n.5587 del 13/11/2014, con cui il Giudice Amministrativo, è tornato a confermare la possibilità di affidare a privati in concessione, la gestione delle farmacie comunali;
- sulla modalità di gestione tramite società *in-house* gravano vincoli e condizioni di finanza pubblica analoghi a quelli dell'Ente Locale che limitano oggi notevolmente l'autonomia gestionale e la possibilità di sviluppo dell'attività nell'ottica di cui sopra;

Osservato e valutato che:

- il ruolo dell'Ente pubblico deve restare primario nel potenziamento e miglioramento dei livelli assistenziali farmaceutici erogati a favore della comunità dei cittadini del Comune di Montesilvano;
- l'attuale gestione della Farmacia Comunale per quanto fin qui detto, si ritiene debba essere rivista alla luce dei mutamenti normativi e di mercato in corso, pur tuttavia senza rinunciare a mantenere in capo all'Ente il potere di indirizzo e controllo della gestione, ma traslando il relativo rischio d'impresa a soggetti terzi, nell'ottica di garantire livelli adeguati di economicità, di efficacia, di efficienza, di qualità e di soddisfazione dell'utenza, senza che ciò gravi in termini di finanza pubblica, ma che - anzi - possa assicurare entrate certe per il finanziamento dei servizi sociali erogati dall'Azienda Speciale, riconducendo la funzione della farmacia comunale allo spirito iniziale previsto dall'attivazione della

stessa, nel 2005;

- in tale ottica, la soluzione che nella presente fattispecie si appalesa più consona ed idonea al perseguimento dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, appare essere quella del ricorso all'istituto della "concessione di servizio" ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. a favore dei soggetti previsti dalla vigente normativa, individuati mediante procedure competitive di evidenza pubblica che garantiscano i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- l'adozione dell'istituto della concessione si pone in linea con i requisiti previsti dai principi sia comunitari che interni, ed infatti:
 - a. al concessionario viene demandato il rischio di gestione d'impresa;
 - b. il servizio è rivolto agli utenti finali e non all'amministrazione concedente, per cui si verrebbe a configurare il cosiddetto rapporto trilaterale;
 - c. l'amministrazione può prevedere il pagamento in favore del Comune di un canone concessorio che potrà essere articolato in vari modi;
 - d. l'amministrazione può indirizzare e controllare il servizio attraverso la definizione di un contratto di servizio che regoli la concessione sotto tutti i profili, sia economici, sia quantitativi che qualitativi;
 - e. la concessione della Farmacia Comunale a soggetti terzi all'Amministrazione costituisce ormai un istituto conosciuto nel mercato nazionale come soluzione innovativa per la gestione della farmacia, come peraltro risultante dalla richiamata giurisprudenza amministrativa;

Rilevato che:

- con la prospettata soluzione l'Amministrazione Comunale:
 1. è in grado di esercitare le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante lo strumento del contratto di servizio con il soggetto gestore e degli obblighi richiesti nell'apposito bando di gara, ove verranno precisati gli impegni per garantire maggiore efficacia e qualità del servizio;
 2. può aumentare la valenza sociale della Farmacia Comunale attivando, a favore della cittadinanza, i servizi previsti dal ricordato D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153, con il coinvolgimento, in via prioritaria, della stessa Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano per le attività relative all'Assistenza Domiciliare Integrata ed alla consegna dei farmaci a domicilio;
 3. può determinare una tutela per la cittadinanza residente nelle vicinanze della Farmacia Comunale limitando la facoltà di spostamento della Farmacia da parte del Comune, su richiesta del concessionaria, nel limite spaziale di 500 ml in linea d'aria dall'attuale sede nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza;
 4. può conseguire in via diretta benefici di carattere finanziario a favore dei servizi sociali erogati dall'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano quale il riconoscimento di un canone di concessione periodico corrisposto dal nuovo gestore per tutta la durata della concessione, la previsione di un canone annuale, da porre a base di gara, legato al fatturato della farmacia comunale ed il riconoscimento di un contributo una tantum per l'Azienda Speciale per la fase di "avviamento" della stessa farmacia;
 5. non assume alcuna partecipazione diretta in quanto la gestione del servizio di fatto viene svolta interamente da un terzo soggetto concessionario, anche se la proprietà dell'azienda farmacia resta in capo al Comune;
 6. non partecipa direttamente al "rischio d'impresa", non assumendo alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore;
 7. garantisce la continuità del servizio a favore della cittadinanza con il passaggio a favore del concessionario del "ramo d'azienda" farmacia comunale, oggi in capo all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
 8. il conferimento della titolarità del servizio comporterà il trasferimento del personale addetto alla farmacia comunale al nuovo soggetto gestore e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs 30.03.2001, n.165 e dell'art. 2112 del codice civile ;
 9. come ulteriore tutela rispetto al personale farmacista, può pensarsi di estendere il diritto di

prelazione ex art.12 Legge 8.11.1991, n.362 e .m.i. anche alla fattispecie del conferimento della gestione del servizio in concessione;

10. può determinare autonomamente la durata di affidamento del servizio;

Precisato che:

- i risultati economici dell'ente strumentale Azienda speciale sono comunque riferibili totalmente ed esclusivamente al Comune, giusta art.114 del D.lgs 267/00, nonché art.1 commi 550 551 e 552 della Legge di Stabilità 2014; inoltre il comma 553 prevede, fra l'altro, che le aziende speciali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza;
- sulla scorta di tutto quanto fin qui detto e riportato, l'amministrazione comunale può esprimere indirizzi operativi finalizzati alla riorganizzazione dei servizi dei quali è questione in vista della indispensabile ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate, del raggiungimento degli obiettivi di risparmio, e del miglioramento delle condizioni di erogazione degli stessi sia in termini organizzativi che in chiave di efficienza, efficacia ed economicità;
- la riorganizzazione dei servizi facenti capo alla Azienda speciale nei termini ipotizzati, potrà implicare anche una riduzione dell'incidenza del costo del personale a carico del bilancio dell'azienda e, di riflesso, sul bilancio del Comune;

Ritenuto, quindi, nel perseguimento dei ripetuti obiettivi di riorganizzazione dei propri servizi pubblici in una ottica di ottimizzazione delle risorse ad essi dedicate e del miglioramento delle condizioni di erogazione degli stessi sia in termini organizzativi che in chiave di efficienza, efficacia ed economicità, di potere disporre la modifica del contratto di servizio in essere regolante i rapporti Comune / Azienda speciale per:

- o individuare quale modalità di gestione della farmacia comunale quella della "concessione di servizio" ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed escludere tra le incombenze demandate alla azienda speciale, quindi, la gestione della farmacia;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 23.03.2015;

Accertata:

- la propria competenza all'assunzione del presente atto giusta art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21

VOTI FAVOREVOLI N. 12 (MARAGNO, DI PASQUALE, ALIANO, D'AVENTURA, DE VINCENTIIS, DI BATTISTA, DI GIOVANNI, FALCONE, PALUMBO, POMPEI, SILLI, TOCCO);

VOTI CONTRARI N. 8 (ANELLI, BALLARINI, D'ALONZO, D'IGNAZIO, GABRIELE, ROSSI, RUGGERO, STRACCINI);

ASTENUTI N. 1 (DI FELICE);

DELIBERA

1. La premessa, che qui si intende integralmente riportata, forma parte integrante e sostanziale del

presente deliberato;

2. Di individuare, per le ampie argomentazioni riportate nella parte motivazionale del presente atto, quale nuova modalità di gestione della Farmacia Comunale di Montesilvano, quello della "concessione di servizio" ex art.30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. a favore dei soggetti previsti dalla vigente normativa, da individuarsi mediante il ricorso a procedura competitiva di evidenza pubblica informata ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
 3. Di disporre, in conseguenza, la revoca dell'affidamento all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montesilvano, stabilendo, tuttavia, che gli effetti giuridici di tale revoca si produrranno solo dal momento dell'avvio del servizio di gestione della farmacia comunale da parte del nuovo gestore concessionario che sarà stato individuato all'esito del suddetto procedimento amministrativo di evidenza pubblica (condizione sospensiva), dando atto che fino a tale momento l'Azienda speciale garantirà la gestione della farmacia comunale nell'attuale assetto contrattuale;
 4. Di precisare, quindi, che alla rettifica del sopra richiamato contratto di servizio regolante i rapporti Comune/Azienda, attraverso cui escludere dal rapporto contrattuale la gestione della farmacia comunale, potrà provvedersi solo dopo l'avvio della gestione da parte del nuovo concessionario;
 5. Di dare mandato:
 - o all'Azienda speciale del Comune affinché fornisca alla Giunta comunale apposita perizia estimativa, dalla quale desumere gli elementi di maggiore economicità, la durata ottimale della concessione, le risorse strumentali ed umane necessarie alla gestione della farmacia comunale, il valore della concessione, del magazzino, dei beni strumentali, delle migliori modalità di articolazione del canone di concessione che il concessionario dovrà versare in favore del Comune, il contributo all'Azienda Speciale quale indennizzo per la cessione della filiale ed ogni altro elemento utile per il conseguimento del migliore risultato per l'ente;
 - o alla Giunta comunale affinché, sulla base di quanto risulterà dalla predetta relazione di stima, fissi gli elementi essenziali del contratto di concessione nonché del procedimento di evidenza pubblica e ciò anche con riguardo al trasferimento del personale connesso con il conferimento al privato della gestione della farmacia comunale, nonché degli ulteriori elementi riportati nella parte espositiva del presente atto;
 - o ai Dirigenti competenti, la predisposizione ed adozione dei provvedimenti amministrativi connessi ed attuativi per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;
 6. Di stabilire, quale ulteriore tutela per il personale farmacista dipendente, di estendere anche alla presente fattispecie di conferimento della gestione mediante concessione di servizio, il diritto di prelazione ex art.12 Legge 8.11.1991, n.362 e s.m.i.;
 7. Di stabilire, al fine di continuare a garantire la presenza in zona del servizio della farmacia, di limitare la facoltà di spostamento della Farmacia da parte del Comune, su richiesta del concessionario, nel limite spaziale di 500 ml in linea d'aria dall'attuale sede e sempre nell'ambito della zona farmaceutica di pertinenza;
- 7 bis: "Il Concessionario dovrà obbligarsi espressamente a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro del ramo aziendale oggetto della concessione, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali di cui all'art. 2112 cod. civ., con rinuncia pertanto alle ipotesi di recesso per riduzione di personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio".**
8. Di esprimere sin d'ora l'indirizzo per l'Amministrazione di prevedere in sede di prossima rivisitazione della Pianta Organica delle Farmacie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., l'attivazione di una seconda farmacia comunale all'interno o in prossimità del nuovo Distretto Sanitario di Montesilvano.

Il Consiglio Comunale viene chiuso alle ore 0,40 del giorno 27 Marzo 2015.

Il sottoscritto dr. Alfonso Melchiorre, Dirigente del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto riportati nella parte motivazionale del provvedimento

Data, 15 gennaio 2015

*Il Dirigente
dr. Alfonso Melchiorre*

Il sottoscritto dr. Pietro Ventrella, per il Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Data, 16 gennaio 2015

*Il Dirigente
dr. Pietro Ventrella*

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DI PASQUALE UMBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, li 30/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno 24/05/2015 perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Montesilvano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, li _____